

Circolare n° 06/2022

Gentili Clienti

Oggetto: DECRETO ENERGIA e DECRETO PNRR2

Gentili clienti,

a fine aprile sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Decreti contenenti misure rivolte alle imprese e ai privati, di cui vi illustriamo le principali novità.

DECRETO ENERGIA

Il 28 aprile 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 98, la legge 34/2022 di conversione con modifiche del D.L. 17/2022:

Art.2 comma 1 RIDUZIONE IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS:

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota iva del 5%.

Art.4 e 5 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE:

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (CONSUMO ANNUO MAGGIORE DI 1 GW/h), i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Viene riconosciuto altresì un credito per le imprese a forte consumo di gas naturale (consumo nel 1. trimestre 2022 superiore a 23.645 Smc.).

Art.6 commi 3 e 4 CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DI ADBLUE IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTORASPORTO:

Alle imprese esercenti attività di trasporto delle merci conto terzi con mezzi di trasporto euro 6/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto per l'anno 2022 un credito di imposta del 15% del costo di acquisto del componente AdBLUE necessario per la trazione dei predetti mezzi.

Art.6 commi 5 e 6 CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO METANO LIQUEFATTO DA TRAZIONE IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO:

Alle imprese esercenti attività di trasporto delle merci conto terzi con mezzi di trasporto ad alimentazione a metano liquefatto, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito di imposta del 20% del costo di acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei predetti mezzi.

Art.29 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI:

Viene confermata la riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2022.

Il termine per la redazione e il giuramento della perizia viene **fissato al 15 novembre 2022** in luogo del precedente termine del 15.06.2022.

Anche il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% viene prorogato dal precedente 15.06.2022 al **15.11.2022**, in unica soluzione o tre rate di pari importo annuali con interesse annuo del 3%.

Art.29-bis CESSIONE CREDITI:

Viene consentita alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ammesse (una a favore di chiunque e due soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Si fa presente che tale disposizione è già in fase di modifica con un prossimo decreto legge approvato nella seduta del CDM del 05.05.2022 "DL ENERGIA E INVESTIMENTI".

Art.29-ter PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA PER I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' E PER I TITOLARI DI PARTITA IVA:

I soggetti passivi IRES e i titolari di partita iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni entro **il 15 ottobre 2022**.

DECRETO PNRR 2

Il 30 aprile 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.100, il decreto legge 36/2022:

Art.18 comma 1 DAL 30 GIUGNO 2022 LE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTO CON POS:

Viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 01 gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad euro 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

I soggetti passivi tenuti a tale obbligo sono coloro che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali.

Art.18 commi 2 e 3 ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti:

- **In regime forfettario**
- **In regime di vantaggio (minimi)**
- **Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 398/1991 con ricavi non superiori a 65.000 €**

Per tali contribuenti, che nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, **l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022.**

A tal fine siete invitati a verificare quanto prima se avete o meno superato tale limite calcolato sul totale delle fatture emesse INCASSATE.

Invitiamo inoltre coloro che non l'abbiano ancora fatto, a portare quanto prima in Studio le Fatture emesse (con l'annotazione della data di incasso) e quelle in acquisto (pagate) per la dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2021.

L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.

Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, prevedendo che per il terzo trimestre 2022 le sanzioni per tali soggetti, non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (in luogo dei canonici 12 giorni).

Rimangono sempre esclusi da tale obbligo gli esercenti attività sanitarie, per i quali vige l'obbligo dell'invio delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto si consiglia ai contribuenti interessati, di prepararsi in anticipo sottoscrivendo abbonamenti con piattaforme che facilitano tale invio (ARUBA, INFOCAMERE, AGENZIA DELLE ENTRATE, ecc....).

Ad esempio ARUBA ha un costo di 1 euro per i primi 3 mesi e poi, se rinnovata, 25 euro all'anno. Il servizio di Agenzia delle Entrate è gratuito ma per l'accesso bisogna avere la SPID o la carta identità elettronica CIE, oppure la firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Lo Studio Cupoli non fornisce assistenza per l'iscrizione a tali servizi ma solo indicazioni sul contenuto della fattura/parcella con relativo codice natura per la fattura elettronica.

Art.24 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SUGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'ENEA:

Viene esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l'obbligo di trasmissione dei dati all'Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell'asseverazione al Sue del Comune).

Art.42 RINVIO ENTRATA IN VIGORE CODICE DELLA CRISI:

L'entrata in vigore del D.L.gs. 14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è nuovamente differita al 15 luglio 2022.

Ulteriori novità:

Si ricorda che il 21.03.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.67 il decreto legge n.21 del 21.03.2022 "DECRETO UCRAINA" che affronta diversi ambiti: dal contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, misure in tema di prezzi dell'energia ai sostegni alle imprese e finanche all'accoglienza umanitaria. Queste le principali misure:

- riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione con conseguente riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni (disposizione che in questi giorni è stata prorogata di ulteriori 30 giorni);
- per il 2022, l'importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito;

- credito di imposta del 12% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- credito di imposta del 20% della spesa per l'acquisto del gas naturale effettivamente utilizzato nel 2° trimestre 2022 per usi energetici diversi dai termoelettrici.

Per il dettaglio e le modalità operative di conteggio e utilizzo, riportiamo la presente tabella, invitandovi a fare le debite verifiche e riscontri: se ritenete di avere i requisiti, fornite allo Studio tutta la documentazione (fattura di spesa del secondo trimestre 2022) per il relativo calcolo del credito

Crediti energia elettrica e gas naturale 2022

Crediti energia elettrica e gas naturale 2022	
Per le imprese non "energivore-gasivore"	
Articolo 3, D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina) - Credito energia elettrica	
Condizione per fruirne	
Possedere contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	
Incremento del costo per Kwh della media del prezzo del I trimestre 2022 > al 30% della media del prezzo del I trimestre 2019	
Necessarie le fatture che comprovino l'incremento	
Misura	
12% della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2022	
Beneficiari	
Imprese non energivore	
Codice tributo	
6963 - anno 2022	
Articolo 4, DL 21/2022 - Credito gas	
Condizione per fruirne	
Incremento del prezzo del gas come media del I trimestre 2022 > al 30% della media del I trimestre 2019	
Misura	
20% della spesa per l'acquisto del gas naturale effettivamente utilizzato nel II trimestre 2022 per usi energetici diversi dai termoelettrici	
Beneficiari	
Imprese a forte consumo di gas (diverse dalle imprese gasivore)	
Codice tributo	
6964 - anno 2022	
Utilizzo di entrambi i crediti	
In compensazione entro il 31 dicembre 2022	Ceduti a terzi entro il 31 dicembre 2022
No limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022	
No limite 250.000 euro per il quadro RU	
Non sono fiscalmente rilevanti	

Si precisa che alcune misure fin qui illustrate, sono già state modificate con il D.L 38/2022 "DECRETO AIUTI" che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02.05.2022 e per il quale faremo una circolare ad hoc, anche per le novità introdotte.

AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO :

E' stato recentemente approvato il modello per la autodichiarazione riepilogativa di tutti gli aiuti di stato ricevuti nel periodo Covid, prevista dall'art.1 commi da 13-17 D.L. n. 41/2021 "Decreto Sostegni".

La dichiarazione va inviata a partire dal 28.04.2022 fino al 30.06.2022 e sarà cura dello Studio presentare la stessa per tutti i contribuenti che hanno usufruito di tali contributi COVID.

Il modello è molto articolato e complesso e richiede una notevole mole di dati: se alcuni di questi non sono in nostro possesso verrete contattati telefonicamente.

Spinea, li 10.05.2022

Studio Cupoli